



**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA**

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di Novembre, in Messina

Tra

L'Ente Autonomo Regionale " Teatro di Messina" con sede in Messina, via Garibaldi, partita IVA 01940970831, in persona del Responsabile della U.O. Programmazione e gestione attività e spettacoli, in forza del provvedimento del Sovrintendente n. 08 del 03.9.2014, di seguito "Ente"

e

Il sig. [redacted] nato a [redacted] e residente [redacted] via [redacted] codice fiscale [redacted] [redacted], Matricola [redacted] di seguito [redacted]

**premesse**

- che l'Ente, come sopra indicato e rappresentato, svolge attività di promozione, formazione e sviluppo per la diffusione della cultura teatrale nei settori della musica, del balletto, della prosa e del cinema e intende affidare a un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali, nell'ambito di un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, una prestazione d'opera, ai sensi dell'art. 2222 e ss. e 2229 e ss. del c.c. e del c.p.c., per un progetto, come individuato e specificato al successivo art. 1;
- che il signor [redacted] risulta essere in possesso della necessarie capacità professionali per lo svolgimento del suddetto incarico;
- che le parti, pertanto, intendono stipulare un rapporto di lavoro autonomo per l'esecuzione di detto incarico.

Ciò premesso, tra le parti sottoscritte, si

**conviene e stipula**

quanto segue :





#### ART. 1 - PROGETTO

L'Ente conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti: [REDACTED] per prove e messa in scena, presso il Teatro Vittorio Emanuele, dell'evento "I 100 anni di Charlot", nell'ambito della Stagione artistica 2014-2015.

#### ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

- 1) Il presente incarico viene affidato senza alcun vincolo gerarchico e/o di subordinazione nei confronti del committente, né assoggettamento a poteri disciplinari e, quindi, nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura autonoma.
- 2) Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche e professionali per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la stessa sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, orario, luogo e risultato del committente, secondo le sue direttive ed indicazioni alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
- 3) L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore gli strumenti che, di volta in volta, siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività di cui al superiore Art. 1.
- 4) Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto, sarà libero di prestare la propria attività anche in favore di terzi, con preventiva comunicazione all'Ente Teatro di Messina, tramite autocertificazione scritta, che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con l'Ente Teatro di Messina. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui, a seguito di verifica da parte di questo Ente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o lavoro subordinato che possono risultare formalmente e sostanzialmente incompatibili.

#### ART. 3 - DURATA

Il presente rapporto contrattuale ha la durata complessiva di [REDACTED] giorni, con decorrenza dal [REDACTED] scadenza al [REDACTED] 2014 e comunque lo stesso si intenderà risolto al momento della realizzazione del progetto stesso.

#### ART. 4 - MISURA E CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A fronte delle prestazioni previste con il presente contratto e, previo accertamento del loro puntuale ed esatto adempimento, l'Ente corrisponderà un compenso lordo giornaliero pari a € [REDACTED] oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge, che verrà versato tramite bonifico bancario con accredito su c/c. Dalla collaborazione oggetto del presente contratto non matura alcun altro onere a carico dell'Ente. In caso di trasferta del



collaboratore fuori dal Comune di Messina, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese vive, preventivamente autorizzate e quantificate, saranno rimborsate unitamente al pagamento del compenso di cui sopra.

#### ART. 5 - COORDINAMENTO

Le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 61 e 62 del D. Lgs. n. 276/2003, di valutare periodicamente, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto, in un'ottica di coordinamento e, comunque, nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione.

Potranno essere pattuite modalità di esecuzione della prestazione, ad esempio con riferimento ad orari di frequentazione dei locali di proprietà dell'Ente, laddove ciò si rendesse necessario al fine di coordinare l'attività del lavoratore con l'organizzazione aziendale del committente.

#### ART. 6 - MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE

Ai sensi degli artt. 62 e 66 del decreto citato, il collaboratore per l'eventuale esecuzione della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro del committente, dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste per i lavoratori dipendenti che frequentano gli stessi locali.

#### ART. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il collaboratore si impegna a non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente Teatro.

#### ART. 8 - CAUSE DI SOSPENSIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente all'Ente l'impossibilità di eseguire la prestazione al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

Il presente contratto si intenderà risolto, senza diritto ad alcun compenso, qualora per caso fortuito, o per cause di forza maggiore (quali ad esempio: incendio, danneggiamenti, lutto nazionale, ordine delle competenti autorità, ecc.), per scioperi o comunque per cause indipendenti dalla sua volontà, l'Ente venisse a trovarsi in condizioni di non poter effettuare nel modo, o con l'organizzazione prestabilita, le recite pattuite alle date prefissate.

#### ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il collaboratore autorizza l'Ente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti connessi con il presente contratto.

#### ART. 10 - RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI

L'Ente provvederà a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini già previsti dalla legislazione vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative.



#### ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie si fa riferimento alla previsione contenuta nell'art. 419 c.p.c., anche per quanto concerne la competenza territoriale.

#### ART. 12 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente pattuito con il presente contratto, si fa espresso riferimento al Titolo VII, Capo I, del D. Lgs n. 276/2003 ed alle disposizioni di legge ivi richiamate.

Letto, confermato e sottoscritto

Messina, 25 novembre 2014

L'Ente

U.O. Programmazione e gestione  
attività e spettacoli  
Responsabile ad interim

Cetty Maiani